



CITTÀ DI ALMENNO SAN SALVATORE

Provincia di Bergamo

Piazza San Salvatore 11

☎ 035/6320211

C. F. 00533860169

SETTORE 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO: CITTA' DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG)
AVVISO DI APPROVAZIONE DEL PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(P.E.B.A.) - Ex L. 41/86 art. 32.21 e L. 104/92, art. 24.9**

IL SINDACO

CONSIDERATO che la Città di Almenno San Salvatore ha:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13/09/2023 avviato il procedimento di redazione Avviato adottato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche di Almenno San Salvatore (BG);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2024 adottato il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche di Almenno San Salvatore (BG);

VISTE:

- la L. 28/02/1986, n. 41;
- la L. 05/02/1992, n. 104;
- la DGR n. XI/5555 del 23/11/2021;

AVVISA

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2024 è stato approvato in via definitiva il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) della Città di Almenno San Salvatore (BG), ai sensi della L. 41/86 art. 32.21 e L. 104/92, art. 24.9;
- la deliberazione di approvazione e la documentazione costituente il P.E.B.A. sono depositati presso l'Ufficio tecnico comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito web al seguente link: <https://www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it/uffici/area-politiche-del-territorio-ambiente-lavori-pubblici/ufficio-tecnico/peba-piano>.

Almenno San Salvatore, 29/04/2024

Il Sindaco

Michele Sarchielli

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD "In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39".

C_A217 - - 1 - 2024-04-29 - 0004358